

Codice civile

TITOLO III

Del lavoro autonomo

Capo I

Disposizioni generali

**2225.** Corrispettivo.

Il corrispettivo [\[c.c. 2222\]](#), se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice [\[c.c. 1657\]](#) in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo [\[c.c. 1709, 1755, 2233\]](#).